

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2054 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2016

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, al regolamento (CE) n. 1918/2006 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/605, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, e recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2017 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, lettera n), l'articolo 144, lettera g), e l'articolo 187, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 2305/2003 ⁽³⁾, (CE) n. 969/2006 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1067/2008 della Commissione ⁽⁵⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione ⁽⁶⁾ prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 e di taluni cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione ⁽⁷⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione ⁽⁸⁾ prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽⁹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 della Commissione ⁽¹⁰⁾ prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito dei contingenti disponibili.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (versione codificata) (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 della Commissione, del 19 aprile 2016, recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio d'oliva originario della Tunisia e che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 11).

- (4) Tenuto conto dei giorni festivi del 2017, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (UE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (CE) n. 480/2012, al regolamento (CE) n. 1918/2006 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.
- (5) L'articolo 7 *quiquies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽¹⁾ dispone che i titoli di esportazione dello zucchero e dell'isoglucosio siano rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.
- (6) Tenuto conto dei giorni festivi del 2017 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, risulta che il periodo che intercorre fra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli è troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. È quindi opportuno prolungare tale periodo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di orzo emessi nell'ambito del contingente 09.4126 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽²⁾.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles.
4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di orzo emessi nell'ambito del contingente 09.4131 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.
5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles.
6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
7. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 15 dicembre 2017, ora di Bruxelles.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

8. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 2

Riso

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 8 dicembre 2017, ora di Bruxelles.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh emessi nell'ambito del contingente 09.4517 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2017, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 8 dicembre 2017, ora di Bruxelles.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2017, i titoli d'importazione di rotture di riso emessi nell'ambito del contingente 09.4079 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Olio di oliva

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 12 dicembre 2017.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

Zucchero e isoglucosio fuori quota

In deroga all'articolo 7 *quiquies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato IV del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di cereali	Date di rilascio
Da venerdì 7 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 14 aprile 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 24 aprile 2017
Da venerdì 28 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 5 maggio 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 15 maggio 2017
Da venerdì 4 agosto, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 11 agosto 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 21 agosto 2017
Da venerdì 20 ottobre, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 ottobre 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 6 novembre 2017

ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di riso	Date di rilascio
Da venerdì 7 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 14 aprile 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 27 aprile 2017
Da venerdì 21 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 28 aprile 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 11 maggio 2017
Da venerdì 28 aprile, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 5 maggio 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 18 maggio 2017
Da venerdì 26 maggio, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 2 giugno 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 15 giugno 2017
Da venerdì 4 agosto, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 11 agosto 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 24 agosto 2017
Da venerdì 20 ottobre, ore 13.00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 ottobre 2017, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 9 novembre 2017

ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva	Date di rilascio
Lunedì 10 o martedì 11 aprile 2017	Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 21 aprile 2017
Lunedì 22 o martedì 23 maggio 2017	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 1° giugno 2017
Lunedì 17 o martedì 18 luglio 2017	Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 26 luglio 2017
Lunedì 30 o martedì 31 ottobre 2017	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 9 novembre 2017

ALLEGATO IV

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota	Date di rilascio
Da lunedì 1 a venerdì 5 maggio 2017	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 15 maggio 2017
Da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2017	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 21 agosto 2017